



348



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 99842/17 Area V - Prot. Civile

Torino, 10 ottobre 2017

Ai Sigg. Sindaci e Commissari prefettizi
dei Comuni della provincia
Loro Sedi

Agli Enti di cui all'unito elenco

OGGETTO: Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 10 ottobre 2017 - Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Si richiama l'attenzione, per opportuna norma e per quanto di competenza, sull'allegata dichiarazione della Regione Piemonte, dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire dal 10 ottobre 2017 dichiarata in data 9 ottobre 2017.

p. Il PREFETTO
(Bevilacqua)

PV/



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civile e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 3247

DEL: 09/10/2017

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Franco Licini

Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 10 ottobre 2017. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

considerato che l'art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

"La violazione di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

Dir. A18000 Sett. A1803A Segue Testo Determinazione Numero 3247 / Anno 2017 Pagina 2

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;
visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 10.10.2017, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art. 14 della Lr. 21/2013:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. n.22/2010.

Il funzionario referente

Dott.ssa Cristina RICALDONE



Il Dirigente del Settore
dott. Franco LICINI

